

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 19-4736

Anagrafi informatizzate del bestiame. Adeguamento delle tariffe di compartecipazione alle spese per le registrazioni nelle Banche Dati zootecniche Nazionali, per gli allevatori che hanno dato delega al Servizio Veterinario ASL. Sostituzione dell'allegato 1 della D.G.R. n. 11-6979 del 30 dicembre 2013.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che con proprie deliberazioni:

- n. 56-10039 del 21/7/2003 “Disposizioni in materia di organizzazione regionale della banca dati dell’anagrafe bovina (BDAB)”,
- n. 31-12190 del 6/4/2004 “Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina”
- n. 10-7765 del 17/12/2007 “Nuove modalità di gestione delle anagrafi informatizzate del bestiame. Adeguamento tariffe di compartecipazione alle spese per le registrazioni in banca dati”
- D.G.R. n. 11-6979 del 30 dicembre 2013 “D.G.R. n. 10-7765 del 17/12/2007 Anagrafi informatizzate del bestiame. Integrazione alle tariffe di compartecipazione alle spese per le registrazioni in banca dati”

la Giunta Regionale ha adottato, fin dal 2003, interventi volti all’attuazione del Sistema delle Anagrafi Zootecniche Nazionali informatizzate, presenti nel portale dei Sistemi Informativi Veterinari (<https://vetinfo.sanita.it>) che nasce, per volere del *Ministero della Salute*, con lo scopo di raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla messa in commercio degli alimenti per il consumo umano. I dati del Sistema sono inoltre necessari alla gestione della Politica Agricola Comune (PAC) per la Condizionalità, gli aiuti accoppiati e lo Sviluppo Rurale;

erano state così definite le modalità organizzative inizialmente solo della Banca Dati dell’Anagrafe Bovina e di seguito delle altre Banche Dati riguardanti altre specie animali di interesse zootecnico, i compiti degli Uffici Anagrafe dei Servizi Veterinari ASL, gli obblighi dei detentori degli animali e le funzioni del Centro Servizi Regionale.

Visti:

- il Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2003: “*Sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina*” che reca disposizioni per la relativa anagrafe.
- Il Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 “*Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini*” che ha stabilito le modalità di aggiornamento della Banca Dati Nazionale Suina e relativa anagrafe.
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro della Salute 29 dicembre 2009 recante “*Linee Guida e principi per l’organizzazione e le gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE*”;
- il Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 recante “*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE*”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 settembre 2011 recante “*Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi*”;

- l'Ordinanza 1 marzo 2013 del Ministero della Salute "*Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi*", come da ultimo prorogata dall'Ordinanza 29 marzo 2016 "*Proroga dell'ordinanza 1 marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni*", che stabiliscono di concerto le disposizioni di istituzione e funzionamento della Banca Dati Nazionale degli Equidi e relativa anagrafe.
- il Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 "*Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie*";
- il Decreto legislativo 8 luglio 2010 del Ministro della Salute recante "*Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148*" che stabiliscono le disposizioni di istituzione e funzionamento della Banca Dati Nazionale dell'acquacoltura e relativa anagrafe.
- il Decreto 13 novembre 2013 "*Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9*";
- l'Ordinanza 28 maggio 2015 "*Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica*" e successive note del Ministero della Salute recanti indicazioni operative concernenti l'utilizzo del Mod. 4 informatizzato (nota prot. 0031841 del 24/12/2015 e nota prot. 0015322 del 24/06/2016);
- il Decreto 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali*" che di fatto istituisce che la "dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali" (mod. 4) sia effettuata esclusivamente in modalità informatica.

Premesso inoltre che per l'aggiornamento delle Banche Dati Nazionali zootecniche i detentori che non operino direttamente tramite Carta Nazionale dei Servizi (firma elettronica certificata), possono delegare un solo soggetto scegliendo tra Centri Assistenza Agricola, Associazioni Provinciali Allevatori, Aziende Sanitarie Locali e Veterinari aziendali liberi professionisti (nota ministeriale prot. n. DGSA SV.II/8710 del 11/05/11), con D.G.R. n. 11-6979 del 30 dicembre 2013 erano state stabilite le tariffe applicabili dalle ASL delegate per questa attività, deliberando altresì che i proventi dovessero essere utilizzati esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario.

Per quanto fin qui premesso, ed in seguito all'implementazioni avvenute nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari, (in particolare visto l'obbligo nel 2017 dell'utilizzo del Mod. 4 elettronico per tutte le specie animali e la creazione, in Regione Piemonte, dell'anagrafe individuale degli ovini e caprini nel 2016), si rende necessario un adeguamento delle tariffe applicabili per le registrazioni obbligatorie da effettuarsi per conto degli allevatori che hanno delegato le ASL per l'aggiornamento delle banche dati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità

delibera

-di approvare, in sostituzione dell'allegato 1 della D.G.R. n. 11-6979 del 30 dicembre 2013 che riguarda la partecipazione degli allevatori/detentori alle spese annuali sostenute dai Servizi

Veterinari per la registrazione degli eventi nelle Banche Dati delle Anagrafi informatizzate e l'emissione dei Mod. 4 informatizzati, l'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di stabilire che le tariffe previste nel suddetto allegato si applicano dal 1 gennaio 2017.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

Partecipazione alle spese annuali sostenute dai Servizi Veterinari per la registrazione degli eventi nelle Banche Dati delle Anagrafi informatizzate per conto di allevatori/detentori che delegano per tale attività il Servizio Veterinario ASL

I proprietari/detentori di allevamenti zootecnici possono delegare, per iscritto, il Servizio Veterinario ASL per l'aggiornamento delle Banche Dati; le tariffe, a tal fine, sono regolate secondo i costi di seguito descritti nella sezione "TARIFFARIO". Il costo è calcolato per allevamento registrato in Banca Dati Nazionale in base alla specie detenuta. La partecipazione alle spese è calcolata per anno solare indipendentemente da quando viene attivata (per esempio, deleghe prese in carico a settembre dell'anno XXXX, dovranno essere onorate per l'intero anno XXXX). Il detentore che intende revocare la delega assegnata all'ASL deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario ASL e non può essere risarcito delle spese eventualmente già sostenute.

TARIFFARIO

ALLEVAMENTI BOVINI

Il costo è di 10,00 € per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui si somma un costo in base alla tipologia produttiva ed alla consistenza dell'allevamento come così esplicitato nella tabella seguente:

Tipo 1	ALLEVAMENTO CON PREVALENTE RIMONTA INTERNA: è tale un allevamento in cui il numero delle entrate dall'esterno non supera di regola il 25% dei capi presenti.	Costo annuale: € 2,20 per capo da riproduzione presente di età superiore a 2 anni (situazione inizio anno di riferimento)
Tipo 2	ALLEVAMENTO CON PREVALENTE INTRODUZIONE DI CAPI DALL'ESTERNO – RIMONTA ESTERNA: appartengono a questa tipologia sia allevamenti da riproduzione che introducono dall'esterno capi per una percentuale superiore al 25%, sia allevamenti da produzione di vitelloni.	Costo annuale: € 2,10 per il numero dei capi mediamente presenti
Tipo 3	ALLEVAMENTO CON VITELLI A CARNE BIANCA, CENTRI DI SVEZZAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO.	Costo annuale: € 4,20 per il numero dei capi mediamente presenti
Tipo 4	STALLE DI SOSTA PER IL COMMERCIO	Costo annuale: € 1,05 per ogni movimento registrato in un anno

ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI

Il costo è di 10,00 € per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui si somma un costo in base alla consistenza dell'allevamento, calcolato sul numero di capi mediamente presenti nell'anno, registrati in Banca Dati Nazionale Ovina e Caprina, di età superiore all'anno ed identificati univocamente, così come esplicitato nella tabella seguente:

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	COSTO ANNUALE per capo
0-10 capi	Nessun costo aggiuntivo
11 – 100 capi	0,80 € per capo fino al 100° capo
101-500 capi	Tariffa precedente + 0,50 € per capo dal 101° al 500°
501 –1000 capi	Tariffe precedenti + 0,30 € per capo dal 501° al 1000°
Oltre 1001 capi	Tariffe precedenti + 0,20 € per capo dal 1001° in poi

ALLEVAMENTI SUINI

Il costo è di 10,00 € per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui si somma un costo di 1,50 € per ogni partita di suini registrata, in entrata (nascite ed acquisti) o in uscita dall'allevamento, nella Banca Dati Suina Nazionale.

AZIENDE CHE DETENGONO EQUIDI

Il costo è di 10,00 € per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui si somma un costo in base alla consistenza dell'azienda, calcolato sul numero di capi mediamente presenti nell'anno e registrati in Banca Dati Sanitaria Nazionale Equidi, così come esplicitato nella tabella seguente:

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	COSTO ANNUALE per capo
1 capo	Nessun costo aggiuntivo
2 – 10 capi	5,00 € per capo fino al 10° capo
11-50 capi	Tariffa precedente + 3,00 € per capo dal 11° al 50°
Oltre 51 capi	Tariffe precedenti + 2,00 € per capo dal 51° in poi

IMPIANTI DI ACQUACOLTURA

Il costo è di 10,00 € per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui si somma un costo di 1,50 € per ogni partita di pesci registrata, in entrata o in uscita dall'allevamento, nella Banca Dati Nazionale dell'Acquacoltura.

ALLEVAMENTI AVICOLI

Il costo è di 10,00 € per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a cui si somma un costo di 1,50 € per ogni partita di avicoli registrata, in entrata (nascite ed acquisti) o in uscita dall'allevamento, nella Banca Dati Avicola Nazionale.

La gestione delle **rettifiche**, trattandosi di una revisione di dati erroneamente trasmessi, comporta il pagamento aggiuntivo di € 2,00 per ogni registrazione.

La tariffa prevista al punto 15/b allegato A — Area sanità animale del tariffario regionale DGR n. 42-12939 del 05/07/2004: Rilascio e vidimazione passaporto, entro 14 giorni come da normativa — € 1,50 si applica esclusivamente ai detentori il cui passaporto non è rilasciato e vidimato dal delegato. Non si applica ai detentori che operano autonomamente in BDN con propria Carta Nazionale dei Servizi. Il passaporto viene stampato esclusivamente per i capi bovini nati dopo il 01/05/2015 e destinati all'esportazione.

Gli allevatori che utilizzano il **registro aziendale di carico scarico informatizzato** e che notificano alla Banca Dati Anagrafe Bovina i dati relativi alla movimentazione tramite l'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario IASL, sono tenuti a fornire i dati utilizzando il tracciato record disposto dal Centro Servizi Nazionale per l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale. Tutte le informazioni che risultano incongruenti o non corrette e che pertanto non possono essere registrate nella BDAB, sono notificate agli allevatori stessi per consentire loro di eseguire le rettifiche necessarie.

La partecipazione alle spese del servizio di invio e verifica dei dati svolto dall'Ufficio Anagrafe per i detentori che utilizzano un registro informatizzato è pari al 25% della tariffa corrispondente alla tipologia del loro allevamento.

Le tariffe applicate dagli Uffici Anagrafe delle ASL, in qualità di soggetti delegati, sono da intendersi comprensive di IVA ed i proventi devono essere utilizzati dall'ASL esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe del Servizio Veterinario.

L'autorizzazione a registrare gli eventi nelle Banche Dati Nazionali Zootecniche è valida fino a comunicazione di revoca da parte dell'allevatore.